

I.C “Cianciotta- Modugno”

Regolamento per l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA)

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale “I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nella seduta dell'11/05/2026 2026 e con Delibera n. 71, emana il seguente Regolamento

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - a. garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
 - b. definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
 - c. promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
 - d. prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. *Intelligenza Artificiale (IA)*: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. *Deployer*: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. Nello specifico, l'utilizzo dell'IA è consentito per le seguenti attività:
 - a. Supporto alla progettazione: programmazione didattica e progettazione di Unità di Apprendimento.
 - b. Creazione di materiali: elaborazione di schede didattiche, esercizi, presentazioni e materiali personalizzati per l'insegnamento;
 - c. Accessibilità e inclusione: utilizzo di strumenti di text-to-speech, trascrizioni automatiche, sottotitoli e adattamento di testi per garantire l'accessibilità;
 - d. Supporto linguistico: traduzione e adattamento di testi per alunni stranieri o per lo studio delle lingue;
 - e. Correzione automatica di test a risposta chiusa, purché in modalità anonima.
3. La supervisione umana rimane un requisito imprescindibile: ogni decisione rilevante e la valutazione finale degli studenti restano in capo al docente.
4. Prima di proporre contenuti generati dall'IA agli studenti, il docente ha l'obbligo di verificarne l'accuratezza, la pertinenza e l'assenza di pregiudizi (bias).
5. L'adozione degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e rispettare rigorosamente la normativa sulla privacy (GDPR), evitando la condivisione di dati personali o sensibili degli studenti con i sistemi di IA.
6. L'utilizzo degli strumenti deve tenere conto dei limiti di età stabiliti dai fornitori e dalle norme vigenti, garantendo che l'uso non comporti costi aggiuntivi per le famiglie senza previa approvazione.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla

persona fisica che ha utilizzato lo strumento.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti e personale ATA.
2. La formazione deve includere:
 - a. uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
 - b. etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
 - c. prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli alunni

Art. 8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli alunni possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi e formativi, operando sempre sotto la guida e la supervisione dei docenti.
2. L'uso dell'IA è consentito per supportare l'apprendimento nelle seguenti modalità:
 - a. Supporto allo studio: chiarimento di concetti complessi e approfondimento di argomenti trattati in classe;
 - b. Ideazione e brainstorming: generazione di spunti per progetti creativi, ricerche o lavori di gruppo;
 - c. Supporto linguistico limitato: traduzione di singole parole o brevi frasi.
3. È fatto esplicito divieto agli alunni di:
 - a. Utilizzare l'IA per copiare o produrre integralmente compiti, temi, relazioni o elaborati;
 - b. Utilizzare strumenti di IA durante verifiche o esami, salvo esplicita autorizzazione del docente per finalità specifiche;
4. Ogni alunno ha l'obbligo di verificare criticamente le informazioni fornite dall'IA confrontandole con fonti attendibili al fine di sviluppare un pensiero critico e prevenire l'accettazione di contenuti errati o parziali.
5. La scuola promuove iniziative di formazione all'uso corretto e responsabile dell'IA per gli alunni.

Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

1. Gli alunni devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L’uso dell’IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell’IA.

Art. 11 – Responsabilità degli alunni e delle famiglie

1. I genitori/tutori sono responsabili per l’uso dell’IA da parte dei figli e di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. L’utilizzo improprio dell’IA da parte degli alunni in ambito scolastico può comportare sanzioni disciplinari.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L’uso dell’IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare alunni e docenti.

Art. 13 – Gruppo di Lavoro IA e autorizzazione nuovi strumenti

1. È istituito il Gruppo di Lavoro IA con il compito di supportare la Dirigenza nella valutazione tecnica e normativa dei sistemi di IA.
2. Il Gruppo di Lavoro opera in raccordo con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), che rimane il riferimento unico per la valutazione della conformità alla protezione dei dati (GDPR).
3. Il parere del Gruppo di Lavoro è vincolante per l’adozione di nuove piattaforme. Ogni richiesta di utilizzo di strumenti non previsti deve essere presentata al Gruppo di Lavoro per essere eventualmente sottoposta al parere del DPO prima della definitiva adozione e dell’integrazione nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Manuale Operativo Privacy

1. L’introduzione dell’IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - a. stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
 - b. cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
3. Il Manuale Operativo Privacy deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il DPO.

Art. 15 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Online dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Tafuri

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993